

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/841 DELLA COMMISSIONE****del 17 maggio 2017**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-M e pimetozina sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione <sup>(3)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2017. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup> sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) I periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobin sono stati prorogati dalla regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione <sup>(6)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.
- (4) I periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, e S-metolachlor sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione <sup>(7)</sup>. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2017.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodossulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 3).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda l'estensione dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, alpha-cypermethrin, *Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, *Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, metossifenozone, milbemectin, phenmedipham, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, quinoxifen, S-metolachlor, tepraloxidim, thiacloprid, tiram e ziram (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 27).

- (5) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze elencate ai considerando 3 e 4 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (6) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

## ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) alla riga 11, «Bentazone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;
- 2) alla riga 15, «Diquat», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;
- 3) alla riga 19, «DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;
- 4) alla riga 23, «Pimetrozina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;
- 5) alla riga 35, «Famoxadone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;
- 6) alla riga 37, «Metalaxyl-M», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;
- 7) alla riga 39, «Flumiossazina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 giugno 2018»;
- 8) alla riga 41, «Imazamox», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 9) alla riga 42, «Oxasulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 10) alla riga 44, «Foramsulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 11) alla riga 46, «Ciazofamid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 12) alla riga 53, «Pendimetalin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 13) alla riga 59, «Trifloxystrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 14) alla riga 60, «Carfentrazzone etile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 15) alla riga 62, «Fenamidone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 16) alla riga 63, «Isoxaflutole», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 17) alla riga 78, «Chlorpropham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 18) alla riga 83, «Alpha-cypermethrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 19) alla riga 84, «Benalaxyl», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 20) alla riga 85, «Bromoxynil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 21) alla riga 86, «Desmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 22) alla riga 88, «Phenmedipham», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 23) alla riga 93, «*Ampelomyces quisqualis* ceppo: AQ 10», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
- 24) alla riga 95, «Laminarin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

- 25) alla riga 96, «Metossifenozone», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
  - 26) alla riga 97, «S-metolachlor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
  - 27) alla riga 98, «*Gliocladium catenulatum* ceppo: J1446», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
  - 28) alla riga 99, «Etozazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
  - 29) alla riga 109, «Bifenazato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
  - 30) alla riga 110, «Milbemectin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;
-